



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 giugno 2011 (09.06)
(OR. en)**

**10827/2/11
REV 2**

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0089 (COD)**

**JAI 370
SIRIS 57
VISA 95
EURODAC 11
ENFOPOL 177
EUROJUST 86
COMIX 368
CODEC 924**

NOTA

della:	Presidenza
al:	Consiglio / Comitato misto a livello ministeriale
n. doc. prec.:	8327/1/11 REV 1 JAI 198 SIRIS 22 VISA 59 EURODAC 10 ENFOPOL 86 EUROJUST 37 COMIX 188 CODEC 519 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3 7638/11 JAI 167 SIRIS 20 VISA 45 EURODAC 7 ENFOPOL 57 EUROJUST 31 COMIX 157 CODEC 396 16658/10 JAI 984 SIRIS 168 VISA 283 COMIX 770 + COR 1 14469/10 JAI 873 SIRIS 143 VISA 231 EURODAC 42 SCHENGEN 57 EUROPOL 34 EUROJUST 117 COMIX 630 CODEC 953
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Accordo con il Parlamento europeo

1. Il 26 giugno 2009 la Commissione ha presentato al Consiglio proposte per un pacchetto legislativo che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia. Il pacchetto si componeva di una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'agenzia (ex primo pilastro) e di una proposta di decisione del Consiglio che conferisce all'agenzia i compiti di gestione operativa del SIS II e del VIS, in applicazione del titolo VI del trattato UE (ex terzo pilastro).

2. Successivamente all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio un'unica proposta modificata di regolamento che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia¹.
3. Durante le presidenze svedese e spagnola, nonché nel corso della presidenza belga il 6 settembre e l'11 ottobre 2010, il Gruppo per le questioni Schengen (Acquis) ha discusso la proposta di regolamento summenzionata. In seguito a tali discussioni la presidenza ha apportato al testo una serie di modifiche di ampia portata.
4. Parallelamente, la presidenza ha stabilito contatti informali periodici con il Parlamento europeo, informando il relatore dei progetti di compromesso risultanti dalle discussioni in sede di Gruppo per le questioni Schengen (Acquis) e prendendo atto delle principali preoccupazioni espresse dal Parlamento stesso. In tali contatti preliminari informali sono stati coinvolti anche i rappresentanti della Commissione.
5. L'11 ottobre 2010, la votazione di orientamento sul progetto di relazione sulla proposta di regolamento ha avuto luogo in sede di commissione LIBE del Parlamento europeo ed al relatore è stato conferito il mandato di condurre i negoziati in sede di trilogia.
6. Il 3 novembre 2010, il comitato misto a livello di alti funzionari ha dato mandato² alla presidenza di avviare i negoziati in sede di trilogia in vista di un accordo con il Parlamento europeo in prima lettura.
7. Su tale base, il 16 e 30 novembre 2010, il 3 e 11 febbraio 2011 e il 17 maggio 2011 si sono tenuti triloghi informali a livello di esperti.
Inoltre, il 28 marzo 2011 i servizi giuridici delle 3 istituzioni (il PE, il Consiglio e la Commissione) si sono incontrati per affrontare la questione di EURODAC.

¹ Cfr. doc. 8151/10.

² Cfr. doc. 14469/10.

8. Gli Stati membri sono stati informati delle proposte di compromesso risultanti dai suddetti triloghi informali durante le riunioni dei Consiglieri GAI del 10 dicembre 2010 e 22 febbraio 2011, nel corso delle quali sono state altresì discusse alcune questioni in sospeso. Il comitato misto a livello di alti funzionari, nelle riunioni dell'8 dicembre 2010 e del 17 marzo 2011, e i ministri, nella riunione informale del 2 dicembre 2010, hanno parimenti trattato alcune delle questioni in sospeso.
9. Sulla scorta del doc. 7638/11 JAI 167 SIRIS 20 VISA 45 EURODAC 7 ENFOPOL 57 EUROJUST 31 COMIX 157 CODEC 396, un trologo ad alto livello si è tenuto il 22 marzo 2011, durante il quale sono state trattate le principali questioni in sospeso che seguono: EURODAC, la sede e i siti dell'agenzia, l'infrastruttura di comunicazione, le disposizioni in materia di bilancio e la valutazione dell'agenzia (articolo 27)³.
10. Tenendo conto dei risultati del trologo ad alto livello tenutosi il 22 marzo 2011 e dei successivi negoziati tra i vari soggetti interessati, il 7 aprile 2011 la presidenza ha trasmesso al COREPER/Comitato misto una versione di compromesso del progetto di proposta di regolamento che figura nell'allegato del doc. 8327/11 JAI 198 SIRIS 22 VISA 59 EURODAC 10 ENFOPOL 86 EUROJUST 37 COMIX 188 CODEC 519 + COR 1 contenente (i) una breve spiegazione e uno stato dei lavori delle questioni rimaste in sospeso sollevate dal Parlamento europeo e della Commissione e (ii) una soluzione di compromesso per la questione della sede e dei siti. Quest'ultimo compromesso comprende sia una proposta di progetto di articolo 7, paragrafo 4 del regolamento⁴ sia un progetto parallelo di decisione dei governi degli Stati membri sullo stesso argomento⁵.
L'accordo definitivo sull'articolo 14, paragrafo 5, lettera h), sull'articolo 19 e sull'articolo 34, paragrafo 2 dipende dalla soluzione di tale questione.
11. L'11 aprile 2011 il Consiglio (Giustizia e affari interni) ha appoggiato il testo di compromesso figurante nell'allegato 3 del doc. 8327/1/11 REV 1 JAI 198 SIRIS 22 VISA 59 EURODAC 10 ENFOPOL 86 EUROJUST 37 COMIX 188 CODEC 519, con l'intesa che il testo che figura nell'allegato 1 di tale documento sarà inserito nell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento e che sarà adottata una decisione separata dei governi degli Stati membri, contenente il testo che figura nell'allegato 2 dello stesso documento, mentre la Commissione ha attirato l'attenzione sul rischio di compromettere la procedura legislativa ordinaria.

³ V. ulteriori dettagli ai punti 11 e da 13 a 15 del doc. 8327/11 + COR 1.

⁴ Cfr. allegato 1 del doc. 8327/1/11 REV 1.

⁵ Cfr. allegato 2 del doc. 8327/1/11 REV 1.

12. In questa fase solo la Commissione mantiene riserve sugli articoli 7, 10, 11, 13, 15, 16, 27, 32 e 33, in particolare in merito alla sua partecipazione al consiglio di amministrazione e alla soluzione concernente i diritti di voto.
13. Il 25 maggio 2011 si è svolto un secondo trologo ad alto livello, nel quale la presidenza, il relatore del PE e i rappresentanti della Commissione hanno concordato un testo di compromesso globale⁶. Tale compromesso non comprendeva un progetto di decisione parallelo dei governi degli Stati membri sulla sede e i siti dell'agenzia, tuttavia, il testo del progetto di decisione precedentemente concordato dagli Stati membri è stato integralmente inserito nell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento.
14. Per quanto riguarda EUODAC, nonostante il servizio giuridico del PE abbia espresso in merito un parere differente, il relatore ha indicato che ai fini del compromesso, se rimanesse in sospeso solo tale questione, il PE accetterebbe la soluzione proposta dai servizi giuridici del Consiglio e della Commissione.
15. Il testo di compromesso globale di cui al punto 13 si scostava dal testo di compromesso concordato dagli Stati membri nella sessione del Consiglio (GAI) dell'11 aprile 2011⁷ anche per quanto riguarda altri due aspetti:
- Del Consiglio di amministrazione dovrebbero far parte due rappresentanti della Commissione invece di uno come precedentemente chiesto sia dal Consiglio che dal PE (articolo 10, paragrafi 1 e 2);
 - Nell'effettuare la valutazione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, il Consiglio di amministrazione dovrebbe procedere "in stretta consultazione con la Commissione" e non "previa consultazione della Commissione".
16. Nella riunione del 1° giugno 2011, il comitato misto a livello di alti funzionari ha discusso questi aspetti, convenendo di modificare il considerando 6 nonché di inserire nell'articolo 7, paragrafo 4 lettera b) un riferimento all'articolo 4ter. Il Consiglio desidera inoltre esporre in una dichiarazione (cfr. doc. 10827/1/11 REV 1 ADD 1) la sua posizione per quanto riguarda il fatto che il fatto di non aver adottato una decisione distinta dei governi degli Stati membri intesa a determinare la sede dell'agenzia parallelamente al presente regolamento non pregiudica la posizione del Consiglio per quanto riguarda future decisioni intese a stabilire l'ubicazione dei siti.

⁶ Cfr. doc. 10827/11.

⁷ Cfr. doc. 8327/1/11.

17. Il 7 e 8 giugno 2011, il COREPER/Comitato misto ha raggiunto un accordo sul compromesso riportato nell'allegato ⁸, che comprende:
- un progetto di dichiarazione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sulla non costituzione di un precedente (cfr. ADD 1);
 - un progetto di dichiarazione del Consiglio sulla posizione della Danimarca (cfr. ADD 2);
 - un progetto di dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sulla priorità conferita ai nuovi Stati membri (cfr. ADD 3).
18. UK si è detta contraria a tale compromesso per il fatto che in esso non è stata mantenuta una decisione distinta degli Stati membri sulla sede dell'agenzia (cfr. punti 11 e 16).
19. Tutte le riserve sono state ritirate.
20. In tale contesto, **il Consiglio/Comitato misto è invitato a confermare l'accordo:**
- **sulla versione di compromesso riveduta del progetto di proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che figura nell'allegato;**
 - **sul progetto di dichiarazione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sulla non costituzione di un precedente, che figura nell'ADD 1;**
 - **sul progetto di dichiarazione del Consiglio che figura nell'ADD 2;**
 - **sul progetto di dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio che figura nell'ADD 3,**
- affinché la presidenza possa scrivere al Parlamento europeo confermando che, se esso adotterà la sua posizione in prima lettura esattamente quale è riportata nel testo di compromesso, il Consiglio approverà la posizione del Parlamento europeo.

⁸ Il testo del progetto di regolamento è identico a quello figurante nell'allegato del doc. 10827/1/11 REV 1.

PROGETTO DI TESTO DI COMPROMESSO

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e b), l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), l'articolo 74, l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 85, paragrafo 1, l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a) e l'articolo 88, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) è stato istituito con regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e con decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). Conformemente al regolamento (CE) n. 1987/2006 e alla decisione 2007/533/GAI la Commissione è responsabile della gestione operativa del SIS centrale II per un periodo transitorio, al termine del quale deve subentrare nella gestione operativa del SIS centrale II e di alcuni aspetti dell'infrastruttura di comunicazione un'autorità di gestione.

- (2) Il sistema d'informazione visti (VIS) è stato istituito con decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS). Conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), la Commissione è responsabile della gestione operativa del VIS per un periodo transitorio, al termine del quale deve subentrare nella gestione operativa del VIS centrale, delle interfacce nazionali e di alcuni aspetti dell'infrastruttura di comunicazione un'autorità di gestione.
- (3) EURODAC è stato istituito con regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino¹. Il regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino² prevede modalità di applicazione necessarie.
- (4) Per assicurare la gestione operativa del SIS II, del VIS e di EURODAC nonché di parti dell'infrastruttura di comunicazione al termine del periodo transitorio ed eventualmente di altri sistemi di tecnologia dell'informazione (IT) su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, fatta salva l'adozione di strumenti giuridici separati, è necessario istituire un'autorità di gestione.
- (5) Per creare sinergie è indispensabile affidare la gestione operativa di questi sistemi su larga scala ad un solo organismo, in modo da beneficiare di economie di scala, raggiungere una massa critica e assicurare il tasso più elevato possibile di utilizzo del capitale e delle risorse umane.
- (5 bis) Nelle dichiarazioni comuni che accompagnano gli strumenti giuridici del SIS II e del VIS, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno invitato la Commissione a presentare, sulla base di una valutazione d'impatto, le proposte legislative necessarie a conferire a un'agenzia la gestione operativa a lungo termine del SIS II centrale e di parti dell'infrastruttura di comunicazione, nonché del VIS.

¹ GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.

² GU L 62 del 5.3.2002, pag. 1.

- (6) L'autorità di gestione dovrebbe avere autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria; dovrebbe pertanto costituirsi come agenzia di regolamentazione avente personalità giuridica. Come è stato convenuto, l'agenzia dovrebbe aver sede a Tallinn (Estonia). Tuttavia, poiché i compiti relativi allo sviluppo tecnico e alla preparazione per la gestione operativa del SIS II e del VIS venivano già svolti a Strasburgo (Francia) e un sito di backup per questi sistemi è già stato installato a Sankt Johann im Pongau (Austria), si dovrebbe continuare a operare in questo modo. Questi due siti sono anche i luoghi in cui dovrebbero essere svolti i compiti relativi, rispettivamente, allo sviluppo tecnico e alla gestione operativa di EURODAC e in cui dovrebbe essere stabilito un sito di backup per EURODAC. Ciò dovrebbe anche valere per quanto riguarda, rispettivamente, lo sviluppo tecnico e la gestione operativa di altri sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e un sito di backup in grado di assicurare il funzionamento di un sistema di tecnologia dell'informazione in caso di guasto di tale sistema, se lo strumento legislativo pertinente lo prevede.
- (7) È di conseguenza opportuno che i compiti dell'autorità di gestione definiti nel regolamento (CE) n. 1987/2006 e nel regolamento (CE) n. 767/2008 siano affidati all'agenzia. Fra i compiti in questione rientrano ulteriori adeguamenti tecnici.
- (7 bis) Conformemente ai regolamenti (CE) n. 2725/2000 del Consiglio e (CE) n. 407/2002 del Consiglio, è istituita presso la Commissione un'unità centrale, alla quale è affidato il compito di gestire la banca dati centrale di Eurodac e altri compiti ad esso connessi. Per sfruttare le sinergie, l'agenzia dovrebbe sostituire la Commissione per questi ultimi compiti relativi alla gestione operativa di Eurodac compresi taluni compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione dalla data in cui l'agenzia assume le sue responsabilità.
- (7 ter) Il compito essenziale dell'agenzia è di assicurare la gestione operativa del SIS II, del VIS e di EURODAC e, in caso di decisione in tal senso, di altri sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L'agenzia dovrebbe essere altresì responsabile delle misure tecniche necessarie all'assolvimento dei compiti conferitile non aventi carattere normativo. Tali responsabilità dovrebbero lasciare impregiudicati i compiti normativi riservati alla Commissione, in via esclusiva o con l'assistenza di un comitato, nei rispettivi strumenti giuridici che disciplinano i sistemi la cui gestione operativa è assicurata dall'agenzia.
- (8) L'agenzia dovrebbe inoltre assolvere compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico del SIS II, del VIS e di EURODAC e di altri sistemi IT su larga scala che potrebbero esserle affidati in futuro.

- (9) Inoltre, l'agenzia potrebbe essere incaricata anche della preparazione, dello sviluppo e della gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala in applicazione del titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali compiti dovrebbero essere affidati all'agenzia soltanto mediante strumenti giuridici successivi e separati, preceduti da una valutazione d'impatto.
- (9 bis) L'agenzia dovrebbe essere responsabile del monitoraggio delle ricerche e dei progetti pilota – in conformità delle disposizioni dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee – per i sistemi IT su larga scala, in applicazione del titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, su richiesta esplicita della Commissione.
- Se incaricata di un progetto pilota, dovrebbe prestare particolare attenzione alla strategia di gestione delle informazioni dell'Unione europea.
- (10) Affidare a un'agenzia la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia non pregiudica le norme specifiche ad essi applicabili. In particolare, sono pienamente applicabili le norme specifiche riguardanti le finalità, i diritti di accesso, le misure di sicurezza e gli altri requisiti di protezione dei dati per ciascuno dei sistemi IT su larga scala la cui gestione operativa è affidata all'agenzia.
- (11) Per controllare in maniera efficace le attività dell'agenzia è opportuno che la Commissione e gli Stati membri siano rappresentati nell'ambito di un consiglio di amministrazione e che questo goda in particolare dei poteri necessari per adottare il programma di lavoro annuale, svolgere le sue funzioni in relazione al bilancio dell'agenzia, adottare il regolamento finanziario applicabile all'agenzia, nominare il direttore esecutivo e elaborare procedure disciplinanti le modalità di decisione del direttore esecutivo in ordine ai compiti operativi dell'agenzia.
- (11 bis) Per quanto riguarda il SIS II, l'Ufficio europeo di polizia (Europol) e Eurojust, entrambi autorizzati ad accedere e consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II in applicazione della decisione 2007/533/GAI, dovrebbero partecipare come osservatori alle riunioni del consiglio di amministrazione quando sono all'ordine del giorno questioni relative all'applicazione della suddetta decisione. Sia Europol che Eurojust dovrebbero poter nominare un rappresentante in seno al gruppo consultivo SIS II istituito ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a).

- (11 ter) Per quanto riguarda il VIS, Europol dovrebbe partecipare come osservatore alle riunioni del consiglio di amministrazione quando sono all'ordine del giorno questioni relative all'applicazione della decisione 2008/633/GAI. Europol dovrebbe poter nominare un rappresentante in seno al gruppo consultivo VIS istituito ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b).
- (11 quater) Gli Stati membri dovrebbero avere diritto di voto nel consiglio di amministrazione dell'agenzia per quanto concerne un sistema IT su larga scala a condizione che siano vincolati, in base al diritto dell'Unione, dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di quello specifico sistema. Anche la Danimarca dovrebbe avere diritto di voto per quanto concerne un sistema IT su larga scala qualora decida, a norma dell'articolo 4 del protocollo sulla posizione della Danimarca, di recepire lo strumento legislativo che disciplina lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di quello specifico sistema IT su larga scala nel suo diritto interno.
- (11 quinquies) Gli Stati membri dovrebbero nominare un membro in seno al gruppo consultivo relativo ad un sistema IT su larga scala ove siano vincolati, in base al diritto dell'Unione, dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di quello specifico sistema. Inoltre la Danimarca dovrebbe nominare un membro in seno al gruppo consultivo relativo ad un sistema IT su larga scala qualora decida, a norma dell'articolo 4 del protocollo sulla posizione della Danimarca, di recepire lo strumento legislativo che disciplina lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di quello specifico sistema IT su larga scala nel suo diritto interno.
- (12) Per garantirne la piena autonomia e indipendenza è opportuno che l'agenzia disponga di un bilancio autonomo alimentato dal bilancio generale dell'Unione europea. Il finanziamento dell'agenzia dovrebbe essere subordinato a un accordo dell'autorità di bilancio, secondo quanto indicato al punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria. Si dovrebbero applicare le procedure di bilancio e di scarico dell'Unione. La revisione contabile e l'esame della legalità e regolarità delle operazioni sottostanti dovrebbero essere effettuate dalla Corte dei conti.
- (13) Nel quadro delle rispettive competenze, l'agenzia deve collaborare con altre agenzie dell'Unione europea, specialmente quelle istituite nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e in particolare l'agenzia per i diritti fondamentali. Ove opportuno, dovrebbe altresì, consultare e dare seguito alle raccomandazioni dell'ENISA concernenti la sicurezza delle reti.

- (14) Quando assicura lo sviluppo e la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala, è opportuno che l'agenzia osservi le norme europee e internazionali tenendo conto dei più elevati requisiti professionali, in particolare la strategia di gestione delle informazioni dell'Unione europea.
- (15) Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati si applica al trattamento dei dati personali da parte dell'agenzia. Tale regolamento stabilisce, tra l'altro, che il garante europeo della protezione dei dati ha il potere di ottenere dall'agenzia l'accesso a tutte le informazioni necessarie per le sue indagini. Conformemente all'articolo 28 di tale regolamento, la Commissione ha consultato il garante europeo della protezione dei dati, che ha reso un parere il 7 dicembre 2009.
- (16) Per assicurare trasparenza all'attività dell'agenzia, a questa dovrebbe applicarsi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
- Le attività dell'agenzia sono soggette al controllo del mediatore europeo in conformità dell'articolo 228 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (17) È opportuno che il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), si applichi all'agenzia e che questa aderisca all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
- (17 bis) Gli Stati membri che ospitano l'agenzia dovrebbero garantire le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'agenzia, per esempio offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e collegamenti di trasporto adeguati.
- (18) Per assicurare condizioni di lavoro chiare e trasparenti e parità di trattamento, è opportuno che al personale e al direttore esecutivo dell'agenzia si applichino lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (di seguito "lo statuto"), comprese le norme in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti.

- (19) L'agenzia è un organismo istituito dall'Unione ai sensi dell'articolo 185, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, e dovrebbe adottare le sue norme finanziarie di conseguenza.
- (20) All'agenzia deve applicarsi il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
- (21) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia l'istituzione di un'agenzia a livello dell'Unione che sia responsabile della gestione operativa e, se del caso, dello sviluppo di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi.
- (22) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (23) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, tale Stato membro non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione.

Poiché il presente regolamento, per quanto riguarda il SIS II e il VIS, sviluppa l'acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell'articolo 4 del citato protocollo, decide entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

In conformità dell'articolo 3 dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, la Danimarca notifica alla Commissione la sua decisione di attuare o meno il contenuto del presente regolamento per quanto concerne Eurodac.

- (24) Il Regno Unito, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 8, paragrafo 2 della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen, partecipa al presente regolamento nella misura in cui le sue disposizioni riguardano il SIS II quale disciplinato dalla decisione 2007/533/GAI del Consiglio. Nella misura in cui le sue disposizioni riguardano il SIS II quale disciplinato dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e il VIS, che sviluppano le disposizioni dell'acquis di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen, il Regno Unito, con lettera del 5 ottobre 2010 al presidente del Consiglio, ha chiesto di essere autorizzato a partecipare all'adozione del presente regolamento, in conformità dell'articolo 4 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A norma dell'articolo 1 della decisione 2010/779/UE del Consiglio, del 14 dicembre 2010, relativa a detta richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il Regno Unito è stato autorizzato a partecipare al presente regolamento.
- Inoltre, a norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito, con lettera del 23 settembre 2009 al presidente del Consiglio, ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento nella misura in cui le sue disposizioni riguardano le disposizioni Eurodac.
- Pertanto il Regno Unito partecipa all'adozione del presente regolamento, è da esso vincolato ed è soggetto alla sua applicazione.

(25) Per quanto riguarda il SIS II quale disciplinato dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e il VIS, il presente regolamento sviluppa le disposizioni dell'acquis di Schengen al quale l'Irlanda non partecipa ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen.

L'Irlanda non ha chiesto di partecipare all'adozione del presente regolamento, in conformità dell'articolo 4 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione nella misura in cui le sue disposizioni riguardano il SIS II quale disciplinato dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e il VIS e sviluppano l'acquis di Schengen.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al TUE e al TFUE l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione nella misura in cui esso riguarda le disposizioni di Eurodac. Poiché alla luce di quanto sopra non è possibile assicurare l'applicabilità del regolamento all'Irlanda in tutti i suoi elementi, come prescritto dall'articolo 288 del TFUE, l'Irlanda, fatti salvi i diritti ad essa conferiti dai suddetti protocolli, non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione.

- (26) Riguardo all'Islanda e alla Norvegia, il presente regolamento sviluppa, per quanto riguarda il SIS II e il VIS, l'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientra nel settore di cui all'articolo 1, lettere A, B e G della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo. Per quanto riguarda EURODAC, il presente regolamento costituisce una nuova misura in tale settore ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia. Di conseguenza, fatta salva la decisione di attuarlo nel loro diritto interno, le delegazioni della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia dovrebbero partecipare al consiglio di amministrazione dell'agenzia. Per stabilire le modalità supplementari, per esempio quelle riguardanti il diritto di voto, che consentono la partecipazione della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia alle attività dell'agenzia, occorre concludere un nuovo accordo tra l'Unione e detti Stati.
- (27) Riguardo alla Svizzera, il presente regolamento sviluppa, per quanto riguarda il SIS II e il VIS, le disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A, B e G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo. Per quanto riguarda EURODAC, il presente regolamento costituisce una nuova misura in tale settore ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera. Di conseguenza, fatta salva la decisione di attuarlo nel diritto interno, la delegazione della Confederazione svizzera dovrebbe partecipare al consiglio di amministrazione dell'agenzia. Per stabilire le modalità supplementari, per esempio quelle riguardanti il diritto di voto, che consentono la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività dell'agenzia, occorre concludere un nuovo accordo tra l'Unione e detto Stato.

(28) Riguardo al Liechtenstein, il presente regolamento sviluppa, per quanto riguarda il SIS II e il VIS, le disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A, B e G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio. Per quanto riguarda EURODAC, il presente regolamento costituisce una nuova misura in tale settore ai sensi del protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera. Di conseguenza, la delegazione del Principato del Liechtenstein dovrebbe partecipare al consiglio di amministrazione dell'agenzia. Per stabilire le modalità supplementari, per esempio quelle riguardanti il diritto di voto, che consentono la partecipazione del Principato del Liechtenstein alle attività dell'agenzia, occorre concludere un nuovo accordo tra l'Unione e detto Stato.

CAPO I

OGGETTO

Articolo 1

Istituzione dell'agenzia

- 0 bis È istituita un'agenzia europea (di seguito "l'agenzia") per la gestione operativa del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), del sistema d'informazione visti (VIS) e di EURODAC (di seguito "sistemi IT su larga scala").
- 0 ter L'agenzia può inoltre essere incaricata della preparazione, dello sviluppo e della gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, solo se così previsto dal pertinente strumento legislativo sulla base del titolo V del TFUE, tenendo conto, ove opportuno, degli sviluppi delle ricerche di cui all'articolo 5 e dei risultati dei progetti pilota di cui all'articolo 6.
- 0 quater La gestione operativa comprende tutti i compiti necessari per mantenere operativi i sistemi IT su larga scala di cui al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni specifiche applicabili a ciascuno di detti sistemi IT, inclusa la responsabilità per l'infrastruttura di comunicazione utilizzata dai sistemi IT. Tali sistemi IT su larga scala non si scambiano dati e/o non consentono la condivisione di informazioni e conoscenze salvo se così previsto da una specifica base giuridica.

Articolo 1 bis

Obiettivi

Fatte salve le rispettive responsabilità della Commissione e degli Stati membri ai sensi degli strumenti che disciplinano i sistemi IT di cui

all'articolo 1, l'agenzia garantisce:

- a) la realizzazione di un esercizio efficace, sicuro e continuo dei sistemi IT di cui all'articolo 1;
- b) la gestione efficiente e finanziariamente responsabile di tali sistemi;
- c) un servizio di qualità adeguatamente elevata per gli utenti di tali sistemi;

- d) la continuità e un servizio ininterrotto;
- e) un livello elevato di protezione dei dati, conformemente alle norme applicabili, comprese le disposizioni specifiche per ciascun sistema IT di cui all'articolo 1;
- f) un livello adeguato di sicurezza dei dati e materiale, in conformità alle norme applicabili, comprese le disposizioni specifiche relative a ciascuno dei sistemi IT su larga scala di cui all'articolo 1;
- e
- g) l'utilizzazione di un'adeguata struttura di gestione di progetto per lo sviluppo efficiente di sistemi IT su larga scala.

CAPO II

COMPITI

Articolo 2

Compiti relativi al SIS II

L'agenzia:

- svolge gli incarichi che il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI assegnano all'autorità di gestione;
- esegue compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico del SIS II, destinata in particolare per il personale SIRENE, nonché alla formazione di esperti sugli aspetti tecnici del SIS II nel quadro della valutazione di Schengen.

Articolo 3

Compiti relativi al VIS

L'agenzia:

- svolge gli incarichi che il regolamento (CE) n. 767/2008 e la decisione 2008/633/GAI assegnano all'autorità di gestione;
- esegue compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico del VIS.

Articolo 4

Compiti relativi a EURODAC

L'agenzia:

- svolge gli incarichi assegnati alla Commissione in qualità di autorità responsabile della gestione operativa di EURODAC conformemente al regolamento (CE) n. 2725/2000 e (CE) n. 407/2002;
- esegue i compiti seguenti relativi all'infrastruttura di comunicazione: supervisione, sicurezza e coordinamento delle relazioni tra gli Stati membri e il fornitore;
- esegue compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico di EURODAC.

Articolo 4 bis

Compiti relativi allo sviluppo e alla gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala

Ove sia incaricata della preparazione, dello sviluppo e della gestione operativa di sistemi IT su larga scala diversi da quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 0a, l'agenzia esegue, se del caso, compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico di tali sistemi.

Articolo 4 ter

Compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione

1. L'agenzia svolge i compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione assegnati all'autorità di gestione dagli strumenti giuridici che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso dei sistemi su larga scala.
2. Conformemente a tali strumenti giuridici, i compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione (compresi la gestione operativa e la sicurezza) sono suddivisi tra l'agenzia e la Commissione. Per assicurare la coerenza tra l'esercizio delle rispettive responsabilità, la Commissione e l'agenzia concludono tra di loro accordi di lavoro operativi, rispecchiati in un memorandum d'intesa.

3. L'infrastruttura di comunicazione è adeguatamente gestita e controllata al fine di proteggerla da minacce e di garantire la sicurezza dell'infrastruttura di comunicazione medesima e dei sistemi IT, compresi i dati scambiati attraverso la stessa.
4. Sono adottate misure adeguate comprendenti piani di sicurezza volti tra l'altro ad impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che all'atto della trasmissione di dati personali ovvero durante il trasporto dei supporti di dati, tali dati personali possono essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione. Viene garantito che nessuna informazione operativa connessa al sistema circoli senza cifratura nelle infrastrutture di comunicazione.
5. I compiti relativi alla gestione operativa dell'infrastruttura di comunicazione possono essere affidati a soggetti o organismi esterni di diritto privato conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. In tal caso, il gestore della rete è vincolato dalle misure di sicurezza di cui al paragrafo 3 e non ha accesso in alcun modo ai dati operativi VIS, EURODAC e SIS II e ai relativi scambi SIRENE.
6. Fatti salvi i contratti esistenti sulla rete di SIS II, VIS e EURODAC la gestione delle chiavi crittate rimarrà di competenza dell'agenzia e non può essere esternalizzata ad alcun soggetto esterno di diritto privato.

Articolo 5

Monitoraggio delle ricerche

1. L'agenzia segue gli sviluppi delle ricerche per la gestione operativa del SIS II, del VIS, di EURODAC e di altri sistemi IT su larga scala.
2. L'agenzia riferisce periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e, per le questioni relative alla protezione dei dati, al garante europeo della protezione dei dati circa gli sviluppi di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Progetti pilota

1. Soltanto su richiesta esplicita della Commissione, che ne avrà informato il Parlamento europeo e il Consiglio con almeno tre mesi di anticipo, e in seguito a decisione del consiglio di amministrazione, l'agenzia, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera k), può realizzare progetti pilota di cui all'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002, per lo sviluppo e/o la gestione operativa di sistemi IT su larga scala, in applicazione del titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e, per le questioni relative alla protezione dei dati, il garante europeo della protezione dei dati sono tenuti periodicamente informati dell'evoluzione di detti progetti pilota.

2. Gli stanziamenti per i progetti pilota richiesti dalla Commissione sono iscritti in bilancio per non più di due esercizi successivi.

CAPO III

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

Articolo 7

Natura giuridica

1. L'agenzia è un organismo dell'Unione ed è dotata di personalità giuridica.
2. L'agenzia gode, in tutti gli Stati membri, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. È anche autorizzata a concludere accordi sulla sede dell'agenzia e sui siti istituiti conformemente al paragrafo 4 con gli Stati membri sui cui territori sono situati la sede e i siti tecnici e di backup (Stati membri ospitanti).
3. L'agenzia è rappresentata dal proprio direttore esecutivo.

4. a) L'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ha sede a Tallinn, Estonia.
- b) I compiti relativi allo sviluppo e alla gestione operativa di cui all'articolo 1, paragrafo 0 ter), agli articoli 2, 3 e 4 e all'articolo 4ter sono svolti a Strasburgo, Francia.
- c) Un sito di backup in grado di assicurare il funzionamento di un sistema di tecnologia dell'informazione in caso di guasto è installato a Sankt Johann im Pongau, Austria, se lo strumento legislativo che disciplina lo sviluppo, l'istituzione e l'uso di tale sistema lo prevede.

Articolo 8

Struttura

0 bis La struttura amministrativa e di gestione dell'agenzia consta di:

- a) un consiglio di amministrazione;
- b) un direttore esecutivo;
- c) gruppi consultivi.

0 ter La struttura dell'agenzia comprende altresì:

- a) un responsabile della protezione dei dati;
- b) un responsabile della sicurezza;
- c) un contabile.

Articolo 9

Poteri del consiglio di amministrazione

1. Perché l'agenzia possa svolgere i suoi compiti, il consiglio di amministrazione:
- a) nomina il direttore esecutivo e se necessario lo revoca, conformemente all'articolo 15;
 - b) esercita l'autorità disciplinare nei confronti del direttore esecutivo e ne controlla l'operato, compresa l'esecuzione delle decisioni del consiglio di amministrazione;
 - c) stabilisce la struttura organizzativa dell'agenzia previa consultazione della Commissione;

- d) stabilisce il regolamento interno dell'agenzia previa consultazione della Commissione;
- e) [soppresso]
- f) su proposta del direttore esecutivo, approva gli accordi di sede e gli accordi sui siti tecnici e di backup ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, che questi dovrà firmare con gli Stati membri ospitanti;
- g) di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione di cui all'articolo 110 dello statuto;
- g bis) adotta le necessarie disposizioni di esecuzione relative al distacco di esperti nazionali presso l'agenzia;
- g ter) adotta un programma di lavoro pluriennale basato sui compiti di cui al Capo II - Compiti, partendo da un progetto presentato dal direttore esecutivo di cui all'articolo 14, previa consultazione dei gruppi consultivi di cui all'articolo 16 e sentito il parere della Commissione. Fatta salva la procedura annuale di bilancio dell'Unione, il programma di lavoro pluriennale comprende una stima di bilancio pluriennale e valutazioni ex-ante volte a strutturare gli obiettivi e le diverse fasi della pianificazione pluriennale;
- h) adotta il piano pluriennale in materia di politica del personale e un progetto di programma di lavoro annuale e li presenta entro il 31 marzo di ogni anno alla Commissione e all'autorità di bilancio;
- i) entro il 30 settembre di ogni anno, e sentito il parere della Commissione, adotta a maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto, e conformemente alla procedura annuale di bilancio dell'Unione e al programma legislativo dell'Unione nei settori del titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il programma di lavoro annuale dell'agenzia per l'anno successivo; provvede inoltre affinché il programma di lavoro adottato sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e sia pubblicato;
- j) entro il 31 marzo di ogni anno adotta la relazione annuale di attività dell'agenzia per l'anno precedente confrontando, in particolare, i risultati ottenuti con gli obiettivi del programma di lavoro annuale e entro il 15 giugno la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, curandone la pubblicazione;
- k) svolge le sue funzioni riguardanti il bilancio dell'agenzia, compresa l'attuazione dei progetti pilota di cui all'articolo 6, conformemente alle disposizioni dell'articolo 28, dell'articolo 29, paragrafo 6, e dell'articolo 30 del presente regolamento;

- l) adotta il regolamento finanziario applicabile all'agenzia ai sensi dell'articolo 30 del presente regolamento;
- m) nomina un contabile, che è funzionalmente indipendente nell'espletamento dei suoi doveri;
- m bis) dà un seguito adeguato alle conclusioni e raccomandazioni derivanti da varie relazioni di revisione contabile e valutazioni, sia interne che esterne;
- n) adotta le misure di sicurezza necessarie, compresi un piano di sicurezza ed un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro, tenendo conto delle eventuali raccomandazioni degli esperti della sicurezza che fanno parte dei gruppi consultivi;
- n bis) nomina un responsabile della sicurezza;
- o) nomina un responsabile della protezione dei dati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001;
- p) entro sei mesi dalla data di applicazione del presente regolamento, adotta le modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001;
- q) adotta le relazioni sul funzionamento tecnico del SIS II in conformità rispettivamente all'articolo 50, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e all'articolo 66, paragrafo 4 della decisione 2007/533/GAI e del VIS in conformità all'articolo 50, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 767/2008 e all'articolo 17, paragrafo 3 della decisione 2008/633/GAI;
- q bis) adotta la relazione annuale sulle attività dell'unità centrale di EURODAC conformemente all'articolo 24, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2725/2000;
- r) presenta le proprie osservazioni sulle relazioni del garante europeo della protezione dei dati relative ai controlli conformemente all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e all'articolo 42, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 767/2008 e dà il seguito adeguato al controllo;
- s) pubblica le statistiche relative al SIS II in conformità rispettivamente all'articolo 50, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e all'articolo 66, paragrafo 3 della decisione 2007/533/GAI;
- s bis) elabora statistiche sulle attività dell'unità centrale di EURODAC conformemente all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2725/2000;
- t) provvede alla pubblicazione annuale dell'elenco delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II in conformità all'articolo 31, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e all'articolo 46, paragrafo 8 della decisione 2007/533/GAI, e dell'elenco degli uffici N.SIS II e SIRENE come indicato rispettivamente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e all'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2007/533/GAI;

- t bis) provvede alla pubblicazione annuale dell'elenco delle autorità designate conformemente all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2725/2000;
- u) svolge ogni altro compito conferitogli conformemente al presente regolamento.
2. Il consiglio di amministrazione può consigliare il direttore esecutivo su qualsiasi questione strettamente legata allo sviluppo o alla gestione operativa dei sistemi IT su larga scala.

Articolo 10

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di due rappresentanti della Commissione.
2. Ogni Stato membro e la Commissione nominano i membri del consiglio di amministrazione e i supplenti entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Scaduto questo periodo la Commissione convoca il consiglio di amministrazione. I supplenti rappresentano i membri in caso di assenza.
3. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base alla loro esperienza e competenza di alto livello nell'ambito di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e alle loro conoscenze in materia di protezione di dati.
4. Il mandato dei membri è di quattro anni, rinnovabile una volta. Alla scadenza del loro mandato o in caso di dimissioni i membri restano in carica fino all'eventuale rinnovo del loro mandato o alla loro sostituzione.
5. I paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure EURODAC partecipano alle attività dell'agenzia. Nominano ciascuno un rappresentante e un supplente nel consiglio di amministrazione.

Articolo 11

Presidenza del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri.
2. Il mandato del presidente è di due anni, rinnovabile una volta. Il suo mandato scade nel momento in cui cessa la sua appartenenza al consiglio di amministrazione.
3. Il presidente può essere scelto soltanto fra i membri nominati dagli Stati membri che sono pienamente vincolati, in base al diritto dell'Unione, dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di tutti i sistemi su larga scala gestiti dall'agenzia.

Articolo 12

Riunioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è convocato:
 - su iniziativa del presidente,
 - su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri,
 - su richiesta della Commissione, oppure
 - su richiesta del direttore esecutivo.

Il consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta per semestre.

2. Il direttore esecutivo dell'agenzia partecipa alle riunioni.
3. I membri del consiglio di amministrazione possono farsi assistere da esperti che fanno parte dei gruppi consultivi.
4. Europol e Eurojust partecipano come osservatori alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'agenzia quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti il SIS II, in relazione all'applicazione della decisione 2007/533/GAI. Europol partecipa come osservatore alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'agenzia anche quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti il VIS, in relazione all'applicazione della decisione 2008/633/GAI.
5. Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi altra persona, il cui parere possa essere rilevante, a presenziare alle riunioni in veste di osservatore.
6. L'agenzia provvede alle funzioni di segreteria del consiglio di amministrazione.

Articolo 13

Modalità di voto

1. Fatti salvi il paragrafo 4 del presente articolo, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera i) e l'articolo 15, paragrafo 1, le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza di tutti i membri aventi diritto di voto.
2. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, ogni membro del consiglio di amministrazione dispone di un voto.
3. Ogni membro nominato da uno Stato membro che sia vincolato, in base al diritto dell'Unione, da strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di un sistema IT su larga scala gestito dall'agenzia può esprimere il proprio voto su questioni riguardanti quel sistema. Per quanto concerne la Danimarca, inoltre, essa può esprimere il proprio voto su questioni riguardanti un sistema IT su larga scala qualora decida, a norma dell'articolo 4 del protocollo sulla posizione della Danimarca, di recepire lo strumento legislativo che disciplina lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di detto sistema IT su larga scala nel proprio diritto interno.
- 3 bis. Per quanto riguarda i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure EUODAC, si applica l'articolo 33.
4. Qualora siano in disaccordo circa la possibilità o meno di incidere su uno specifico sistema IT su larga scala effettuando una votazione, i membri, a maggioranza dei due terzi, decidono che tale possibilità non sussiste.
5. Il direttore esecutivo dell'agenzia non partecipa al voto.
6. Il regolamento interno stabilisce modalità di votazione più particolareggiate, in particolare le condizioni cui è sottoposto un membro che agisce per conto di un altro e i requisiti di quorum, ove opportuno.

Articolo 14

Funzioni e poteri del direttore esecutivo

1. L'agenzia è gestita e rappresentata dal direttore esecutivo.
2. Il direttore esecutivo è indipendente nell'espletamento delle sue funzioni. Fatte salve le competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.

3. Fatto salvo l'articolo 9, il direttore esecutivo si assume la completa responsabilità dei compiti affidati all'agenzia ed è soggetto alla procedura di discarico annuale del Parlamento europeo per l'esecuzione del bilancio.
4. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo dell'agenzia a presentare una relazione sull'esercizio delle proprie funzioni.
5. Il direttore esecutivo:
 - a) si occupa della gestione corrente dell'agenzia;
 - b) intraprende ogni azione necessaria per garantire il funzionamento dell'agenzia conformemente al presente regolamento;
 - c) prepara e applica le procedure, le decisioni e le strategie, i programmi e le attività adottate dal consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dal presente regolamento, dalle relative modalità di attuazione e dalla normativa applicabile;
 - d) definisce ed attua un sistema efficace di valutazione e controllo periodico dei sistemi IT su larga scala, comprese le statistiche, e dell'agenzia, anche in termini di realizzazione efficiente ed efficace degli obiettivi di quest'ultima;
 - e) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;
 - f) esercita nei confronti del personale le competenze di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e gestisce le questioni relative al personale;
 - g) fatto salvo l'articolo 17 dello statuto, stabilisce le clausole di riservatezza per conformarsi rispettivamente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1987/2006, all'articolo 17 della decisione 2007/533/GAI, all'articolo 26, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 767/2008 e per applicare norme adeguate in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti ai membri del proprio personale che devono lavorare con i dati EURODAC;
 - h) negozia e, una volta approvato dal consiglio di amministrazione, firma l'accordo sulla sede e gli accordi sui siti tecnici e di backup con il governo dello Stato membro ospitante.

6. Il direttore esecutivo sottopone al consiglio di amministrazione, per adozione, in particolare i progetti di:
- a) programma di lavoro annuale dell'agenzia e relativa relazione annuale di attività, previa consultazione dei gruppi consultivi;
 - b) norme finanziarie applicabili all'agenzia;
 - b bis) programma di lavoro pluriennale;
 - c) bilancio per l'esercizio successivo, elaborato in base al sistema della formazione del bilancio per attività;
 - d) piano strategico pluriennale per il personale;
 - e) mandato per la valutazione di cui all'articolo 27;
 - f) modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001;
 - g) delle misure di sicurezza necessarie, compresi un piano di sicurezza ed un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro;
 - h) relazioni sul funzionamento tecnico di ogni sistema IT su larga scala di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera q) del presente regolamento, e la relazione annuale sulle attività del sistema centrale di EURODAC di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera q bis) del presente regolamento, sulla base dei risultati del controllo e della valutazione;
 - i) pubblicazione annuale dell'elenco delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II, compreso l'elenco degli uffici N.SIS II e SIRENE, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera t), del presente regolamento e dell'elenco delle autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera t bis), del presente regolamento.
7. Il direttore esecutivo svolge ogni altra funzione conferitagli conformemente al presente regolamento.

Nomina del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo dell'agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione, per un periodo di cinque anni, tra i candidati ammissibili selezionati tramite un concorso generale organizzato dalla Commissione. La procedura di selezione prevede la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in altri strumenti d'informazione di un invito a manifestare interesse. Il consiglio di amministrazione può richiedere l'organizzazione di una nuova procedura se non è persuaso dell'idoneità dei candidati inclusi nel primo elenco. Il direttore esecutivo è nominato in base ai suoi meriti personali, alla sua esperienza in materia di sistemi IT su larga scala e alle sue capacità amministrative, finanziarie e di gestione ed alle sue conoscenze in materia di protezione di dati. Il consiglio di amministrazione decide a maggioranza di due terzi dei membri aventi diritto di voto.
2. Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione è invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei loro membri. Dopo detta dichiarazione il Parlamento europeo adotta un parere nel quale espone la sua opinione sul candidato selezionato. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo del modo in cui tale parere è stato preso in considerazione. Il parere è trattato in modo personale e riservato fino alla nomina del candidato.
3. Nei nove mesi che precedono la fine del quinquennio, il consiglio di amministrazione, in stretta consultazione con la Commissione, procede a una valutazione nel cui ambito valuta, in particolare, i risultati del primo mandato e il modo in cui sono stati conseguiti.
4. Il consiglio d'amministrazione, tenuto conto della relazione di valutazione e solo quando i compiti e le necessità dell'agenzia lo giustificano, può prorogare una volta il mandato del direttore esecutivo per un massimo di tre anni.

5. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Nel mese precedente tale proroga, il direttore esecutivo è invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei loro membri.
6. Il direttore esecutivo risponde delle sue attività al consiglio di amministrazione.
7. Il direttore esecutivo può essere revocato dal consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione decide a maggioranza di due terzi dei membri aventi diritto di voto.

Articolo 16

Gruppi consultivi

1. I seguenti gruppi consultivi forniscono al consiglio di amministrazione le competenze tecniche relative ai rispettivi sistemi IT su larga scala, in particolare nel contesto della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività:
 - a) gruppo consultivo SIS II;
 - b) gruppo consultivo VIS;
 - c) gruppo consultivo EURODAC;
 - d) ogni altro gruppo consultivo relativo ai sistemi IT su larga scala se così previsto dal pertinente strumento legislativo che disciplina lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di quello specifico sistema.
2. Ogni Stato membro che sia vincolato, in base al diritto dell'Unione, da strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di un sistema IT su larga scala, e la Commissione nominano un membro in seno al gruppo consultivo relativo al sistema in questione con un mandato di tre anni, rinnovabile.

Per quanto riguarda la Danimarca, essa nomina a sua volta un membro in seno al gruppo consultivo relativo ad un sistema IT qualora decida, a norma dell'articolo 4 del protocollo sulla posizione della Danimarca, di recepire lo strumento legislativo che disciplina lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di quello specifico sistema nel proprio diritto interno.

Ciascun paese associato all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, alle misure EURODAC e alle misure relative ad altri sistemi IT su larga scala che partecipa a un determinato sistema nomina un membro in seno al gruppo consultivo relativo al sistema in questione.

3. Europol e Eurojust possono ciascuno nominare un rappresentante in seno al gruppo consultivo SIS II. Europol può nominare un rappresentante in seno al gruppo consultivo VIS.
4. I membri del consiglio di amministrazione non sono membri dei gruppi consultivi. Il direttore esecutivo dell'agenzia o i suoi rappresentanti possono presenziare a tutte le riunioni dei gruppi consultivi in qualità di osservatori.
5. Le procedure per il funzionamento e la cooperazione dei gruppi consultivi sono specificate nel regolamento interno dell'agenzia.
6. Quando prepara un parere, ogni gruppo consultivo si adopera per giungere ad un consenso. Ove ciò non sia possibile, il parere rispecchia la posizione della maggioranza dei membri e le loro motivazioni. È messa a verbale anche la posizione di minoranza, con le relative motivazioni. L'articolo 13, paragrafi 3 e 3 bis, si applica di conseguenza. I membri che rappresentano i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure EURODAC possono esprimere pareri sulle questioni sulle quali non hanno diritto di voto.
7. Ciascuno Stato membro, ciascun paese associato all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure EURODAC facilita le attività dei gruppi consultivi.
8. L'articolo 11 si applica alla presidenza *mutatis mutandis*.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

Personale

1. Al personale e al direttore esecutivo dell'agenzia si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee (di seguito "statuto dei funzionari") e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (di seguito "regime applicabile agli altri agenti") di cui al regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259/68 del Consiglio (di seguito "statuto") e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione di detto statuto.

- 1 bis. Ai fini dell'attuazione dello statuto, l'agenzia è considerata tale ai sensi dell'articolo 1 bis, paragrafo 2 dello statuto dei funzionari.
2. Nei confronti del proprio personale, l'agenzia esercita i poteri conferiti all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari e all'autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile agli altri agenti.
- 2 bis. Il personale dell'agenzia è composto di funzionari e agenti temporanei e/o contrattuali. Il consiglio di amministrazione dà il proprio assenso annualmente qualora i contratti che il direttore esecutivo intende rinnovare diventino contratti a tempo indeterminato in base al regime applicabile agli altri agenti.
- 2 bis bis. L'agenzia non assume personale interinale per svolgere mansioni finanziarie considerate sensibili.
- 2 ter. La Commissione e gli Stati membri possono distaccare temporaneamente funzionari o esperti nazionali presso l'agenzia. Il consiglio di amministrazione, tenuto conto del piano pluriennale in materia di politica del personale, adotta le misure di attuazione necessarie a tal fine.
3. Fatto salvo l'articolo 17 dello statuto dei funzionari, l'agenzia applica norme adeguate in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti.
4. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari.

Articolo 18

Interesse pubblico

I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e i membri dei gruppi consultivi si impegnano ad agire nell'interesse pubblico. A tal fine sottoscrivono, annualmente e per iscritto, una dichiarazione d'impegno che è resa pubblica.

L'elenco dei membri del consiglio di amministrazione è pubblicato nel sito Internet dell'agenzia.

Articolo 19

Accordo sulla sede e accordi sui siti tecnici e di backup

Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'agenzia negli Stati membri ospitanti e alle strutture da questi messe a disposizione, e le norme specifiche applicabili in tali Stati al direttore esecutivo dell'Ufficio, ai membri del consiglio d'amministrazione, al personale dell'agenzia e ai familiari, sono fissate in un accordo sulla sede dell'agenzia e in accordi sui siti tecnici e di backup conclusi, previa approvazione del consiglio d'amministrazione, fra l'agenzia e gli Stati membri ospitanti.

Articolo 20

Privilegi e immunità

All'agenzia si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Articolo 21

Regime di responsabilità

1. La responsabilità contrattuale dell'agenzia è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto di cui trattasi.
2. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dall'agenzia.
3. In materia di responsabilità extracontrattuale l'agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
4. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
5. La responsabilità personale degli agenti verso l'agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto.

Articolo 22

Regime linguistico

1. All'agenzia si applicano le disposizioni del regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea.
2. Fatte salve le decisioni prese in base all'articolo 342 TFUE, il programma di lavoro annuale e la relazione annuale di attività di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere i) e j) sono redatti in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.
3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione.
4. [soppresso]

Articolo 23

Accesso ai documenti

1. In base ad una proposta del direttore esecutivo ed entro sei mesi dalla data di cui all'articolo 34, paragrafo 2, il consiglio di amministrazione adotta le norme relative all'accesso ai documenti dell'agenzia conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
2. [soppresso]
3. Le decisioni adottate dall'agenzia ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 228 e 263 del TFUE.

Articolo 24

Informazione e comunicazione

1. L'agenzia effettua comunicazioni nei settori che rientrano nelle sue funzioni conformemente agli strumenti che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'uso e l'esercizio dei sistemi IT su larga scala di cui all'articolo 1 e di propria iniziativa. Essa assicura, in particolare, che oltre alla pubblicazione specificata all'articolo 9, paragrafo 1, lettere i), j), s) e t), all'articolo 27, paragrafo 3, e all'articolo 29, paragrafo 8, il pubblico e qualsiasi altra parte interessata ricevano prontamente informazioni obiettive, affidabili e di facile comprensione relative alla sua attività.
2. Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità pratiche per l'applicazione del paragrafo 1.

Articolo 25

Protezione dei dati

1. Fatte salve le disposizioni sulla protezione dei dati applicabili in virtù degli strumenti che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'uso e l'esercizio dei sistemi IT su larga scala, le informazioni trattate dall'agenzia conformemente al presente regolamento sono soggette al regolamento (CE) n. 45/2001.
2. Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 da parte dell'agenzia e in particolare della sezione 8, relativa al responsabile della protezione dei dati.

Articolo 26

Regime di sicurezza in materia di protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

1. L'agenzia applica i principi in materia di sicurezza di cui alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione, in particolare le disposizioni relative allo scambio, al trattamento e all'archiviazione delle informazioni classificate, comprese le misure relative alla sicurezza materiale.

2. L'agenzia applica altresì i principi di sicurezza relativi al trattamento delle informazioni sensibili non classificate adottati e applicati dalla Commissione.
- 2 bis. Il consiglio di amministrazione decide, conformemente all'articolo 1 bis e all'articolo 9, paragrafo 1, lettera n), la struttura interna dell'agenzia necessaria ai fini dell'applicazione degli appropriati principi di sicurezza.

Articolo 4 ter

Sicurezza dell'agenzia

1. L'agenzia è responsabile della sicurezza e del mantenimento dell'ordine negli edifici, nei locali e sui terreni da essa utilizzati. L'agenzia applica i principi di sicurezza e le pertinenti disposizioni degli strumenti che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso dei sistemi IT su larga scala di cui all'articolo 1.
2. Gli Stati membri ospitanti prendono tutte le misure effettive e adeguate per mantenere l'ordine e la sicurezza nelle immediate vicinanze degli edifici, dei locali e dei terreni utilizzati dall'agenzia e forniscono a quest'ultima una protezione adeguata conformemente all'accordo sulla sede e **agli accordi sui siti tecnici e di backup** pertinenti, garantendo nel contempo il libero accesso a tali edifici, locali e terreni alle persone autorizzate dall'agenzia.

Articolo 27

Valutazione

1. Entro tre anni dalla data in cui l'agenzia ha assunto le proprie funzioni e successivamente ogni quattro anni, la Commissione, in stretta consultazione con il consiglio di amministrazione, effettua una valutazione dell'operato dell'agenzia. Tale valutazione esamina come e in che misura l'agenzia contribuisca effettivamente alla gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e adempia ai compiti descritti dal presente regolamento. Essa dovrebbe altresì valutare il ruolo dell'agenzia nel contesto di una strategia dell'UE intesa a stabilire a livello dell'UE un ambiente IT coordinato, efficiente in termini di costi e coerente da realizzare nei prossimi anni.

2. Basandosi su tale valutazione la Commissione, previa consultazione del consiglio di amministrazione, formula raccomandazioni sulle modifiche da apportare al presente regolamento, anche per renderlo maggiormente conforme alla suddetta strategia dell'UE. La Commissione trasmette tali raccomandazioni, insieme al parere del consiglio di amministrazione e ad opportune proposte, al Consiglio, al Parlamento europeo e al garante europeo della protezione dei dati.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 28

Bilancio

1. Fatte salve altre risorse, le entrate dell'agenzia comprendono:
 - a) un contributo dell'Unione iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione Commissione);
 - b) un contributo dei paesi terzi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure EURODAC;
 - c) contributi finanziari degli Stati membri.
2. Le spese dell'agenzia comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura, le spese di esercizio e le spese attinenti a contratti o accordi stipulati dall'agenzia. Ogni anno il direttore esecutivo prepara, tenendo conto delle attività svolte dall'agenzia, un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'agenzia per l'esercizio successivo, che comprende una tabella dell'organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione.
3. Le entrate e le spese dell'agenzia devono risultare in pareggio.
4. Il consiglio di amministrazione, sulla base del progetto stabilito dal direttore esecutivo, adotta il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'agenzia per l'esercizio successivo.

5. Entro il 10 febbraio di ogni anno il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione e ai paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure EURODAC il progetto di stato di previsione delle spese e delle entrate dell'agenzia e gli orientamenti generali che le giustificano, come pure il progetto definitivo dello stato di previsione entro il 31 marzo.
6. Il consiglio di amministrazione presenta alla Commissione e all'autorità di bilancio entro il 31 marzo di ogni anno:
 - a) il suo progetto di programma di lavoro annuale;
 - b) il suo piano pluriennale aggiornato in materia di politica del personale, elaborato conformemente agli orientamenti della Commissione;
 - c) le informazioni sul numero di funzionari, agenti temporanei e contrattuali definiti nello statuto per gli anni N1 e N, nonché una stima per l'anno N+1;
 - d) informazioni sui contributi in natura concessi all'agenzia dagli Stati membri ospitanti;
 - e) una stima del saldo del risultato dell'esecuzione del bilancio per l'anno N1.
7. Lo stato di previsione è trasmesso dalla Commissione all'autorità di bilancio unitamente al progetto di bilancio generale dell'Unione.
8. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo della sovvenzione da iscrivere nel bilancio generale e lo trasmette all'autorità di bilancio a norma dell'articolo 314 del TFUE.
9. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'agenzia. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico per l'agenzia.
10. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'agenzia, che diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.
11. Qualsiasi modifica del bilancio, nonché della tabella dell'organico, segue la medesima procedura.

12. Il consiglio d'amministrazione comunica al più presto all'autorità di bilancio l'intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative per il finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione e i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure EURODAC. Qualora uno dei due rami dell'autorità di bilancio intenda formulare un parere, notifica al consiglio di amministrazione, entro due settimane dal ricevimento dell'informazione relativa al progetto, che intende formulare detto parere. In assenza di risposta, l'agenzia può procedere con l'operazione prevista.

Articolo 29

Esecuzione del bilancio

1. Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione del bilancio dell'agenzia.
2. Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.
3. Entro il 1° marzo che segue l'esercizio chiuso, il contabile dell'agenzia comunica al contabile della Commissione i conti provvisori corredati della relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio. Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
4. Entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso, il contabile dell'agenzia trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio anche all'autorità di bilancio.
5. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'agenzia, ai sensi dell'articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette al consiglio di amministrazione per parere.
6. Il consiglio d'amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'agenzia.

7. Entro il 1° luglio che segue l'esercizio chiuso, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, corredati del parere del consiglio di amministrazione, all'autorità di bilancio, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti, nonché ai paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure EURODAC.
8. I conti definitivi sono pubblicati.
9. Il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti, entro il 30 settembre, una risposta alle osservazioni da essa formulate e ne trasmette copia al Consiglio di amministrazione.
10. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in causa.
11. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell'anno N+2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

Articolo 30

Regolamento finanziario

Il regolamento finanziario applicabile all'agenzia è adottato dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione, e può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, solo per esigenze specifiche di funzionamento dell'agenzia e previo accordo della Commissione.

Articolo 31

Lotta antifrode

1. Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione ed altri atti illeciti si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999.
2. L'agenzia aderisce all'accordo interistituzionale relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le opportune disposizioni, applicabili a tutto il personale dell'agenzia.
3. Le decisioni concernenti il finanziamento e i correlati accordi e strumenti di attuazione stabiliscono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possono svolgere, se necessario, controlli in loco presso i beneficiari dei finanziamenti dell'agenzia e gli agenti responsabili della loro assegnazione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32³

Azioni preparatorie

1. La Commissione è responsabile dell'istituzione e del funzionamento iniziale dell'agenzia finché questa non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio.
2. A tale scopo, fino a quando il direttore esecutivo non assume le proprie funzioni dopo la nomina da parte del consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 15 del presente regolamento, la Commissione può distaccare ad interim un numero limitato di suoi funzionari, compreso uno che svolga le funzioni di direttore esecutivo. Il direttore esecutivo ad interim può essere designato solo una volta convocato il consiglio di amministrazione, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2.

Se il direttore esecutivo ad interim non assolve agli obblighi stabiliti dal presente regolamento, il consiglio di amministrazione può chiedere alla Commissione di designare un nuovo direttore esecutivo ad interim.

³ La Commissione si è detta disposta a rendere una dichiarazione in base alla quale *il direttore esecutivo è nominato al più presto una volta conclusa la procedura di selezione di cui all'articolo 15* (vale a dire anche prima dell'entrata in vigore del presente regolamento).

3. Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell'agenzia, previa approvazione del consiglio di amministrazione, e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all'adozione della tabella dell'organico dell'agenzia. Se giustificato, il consiglio di amministrazione può limitare i poteri del direttore esecutivo ad interim.

Articolo 33

Partecipazione dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure EURODAC

Conformemente alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, vengono presi accordi per specificare in particolare la natura, la portata e le modalità di partecipazione ai lavori dell'agenzia dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure EURODAC, comprese disposizioni sui contributi finanziari, sul personale e sul diritto di voto.

Articolo 34

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. L'agenzia assume i compiti di cui agli articoli da 2 a 6 a partire dal [1° luglio 2012]⁴.

⁴ *Nota ai giuristi-linguisti:* si prega di inserire una data concreta (ad esempio "1° settembre 2012") che dovrebbe corrispondere al primo giorno del mese successivo al periodo di un anno dopo l'entrata in vigore del regolamento.